

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016

Articolo 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche è finalizzata a garantire l'efficienza e l'efficacia nella realizzazione e nell'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture, valorizzando le professionalità interne e incrementando la produttività del personale direttamente impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 - (Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso la stazione appaltante.
2. Sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate nel presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi e forniture;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, con profili tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo, del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale (escluse le figure assegnatarie di Posizione Organizzativa) non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3 - (Funzioni e attività)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni incentivabili, di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) attività di programmazione della spesa (no per investimenti);
 - b) attività di valutazione preventiva dei progetti;
 - c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) di Responsabile Unico del Procedimento;
 - e) di direzione dei lavori;
 - f) di direzione dell'esecuzione;
 - g) di collaudo tecnico amministrativo;
 - h) di verifica di conformità;
 - i) di collaudatore statico;
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4 - (Criteri per la scelta)

1. I dipendenti sono individuati dal Responsabile di Settore.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze;
 - b) della competenza, dell'esperienza e dei risultati conseguiti in analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi, ove possibile in ottemperanza al principio della rotazione;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5 - (Incarichi svolti per Garbagnate Milanese da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti e da dipendenti di Garbagnate Milanese per altre Stazioni Appaltanti)

1. Se non vi fossero professionalità tecniche interne, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
3. Gli incentivi correlati alle prestazioni di cui all'articolo 3 svolte a favore della Stazione Appaltante Garbagnate Milanese dal personale di altre Stazioni Appaltanti trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo la presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante, da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso.
2. Gli incentivi tecnici correlati alle prestazioni di cui all'articolo 3 svolte dal personale della Stazione Appaltante Garbagnate Milanese a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante Garbagnate Milanese da cui dipende il personale, per essere corrisposti allo stesso.
4. Gli incentivi tecnici soggiacciono ai limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 6 - (Compatibilità e limiti)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono prestare la propria funzione/attività, anche contemporaneamente, in più procedure d'appalto.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali non possono superare l'importo del

50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo, da calcolarsi tenendo conto di eventuali incentivi provenienti da altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante acquisisce le informazioni relative ad incarichi conferiti al personale dipendente da altre Stazioni Appaltanti e agli incentivi erogati. Per le medesime finalità l'ufficio del personale fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse a favore del Comune di Garbagnate Milanese.

Articolo 7 - (Formazione e aggiornamento)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2 comma 1, la Stazione Appaltante:

- a) promuove l'aggiornamento e la formazione, favorendo la partecipazione a corsi di specializzazione e sottoscrivendo, nei limiti delle capacità di spesa abbonamenti a riviste specializzate, di norma in formato elettronico;
- b) garantisce la dotazione di spazi operativi, adeguate strumentazioni professionali e di opportuni mezzi informatici.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i responsabili titolari di funzioni dirigenziali comunicano semestralmente all'ufficio del personale le esigenze formative nonché al servizio informatico od al provveditorato il fabbisogno di strumentazioni tecnologiche e/o di dotazioni necessari allo svolgimento delle attività.

Articolo 8 - (Proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività previste dal presente regolamento riportanti l'indicazione di tutti i dipendenti, che hanno collaborato alla loro produzione in relazione alle funzioni attribuite, sono approvati con atto amministrativo e sono di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, che può apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie. Gli stessi possono essere utilizzati dai dipendenti, ai fini dell'arricchimento del proprio curriculum professionale.

Articolo 9 - (Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture sono determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi tecnici, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, IVA esclusa.

3. Il fondo è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, per gli utilizzi previsti al comma 4 dell'art. 13 del Codice

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico dell'Amministrazione.

5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

| Importo dei lavori | Percentuale |
|--------------------------|-------------|
| Fino a € 500.000 | 2% |
| Da 500.001 a 1.000.000 | 1,6% |
| Da 1.000.001 a 2.000.000 | 1,2% |
| Oltre 2.000.000 | 0,8% |

| Importo dei servizi/forniture | Percentuale |
|-------------------------------|-------------|
| Fino a € 500.000 | 2% |
| Da 500.001 a 1.000.000 | 1,6% |
| Da 1.000.001 a 2.000.000 | 1,2% |
| Oltre 2.000.000 | 0,8% |

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.

8. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture del Comune che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, vigilanza, socio-assistenziale, culturale, sportivo, supporto informatico, ecc.);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante.

9. Nell'ipotesi in cui l'intervento si qualifica come fornitura con posa in opera, la disciplina da applicare è quella riferita ai lavori.

Articolo 10 - (Ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi tecnici sono ripartite secondo i seguenti criteri:

- a) competenze e responsabilità connesse alle funzioni/attività da svolgere;
- b) complessità delle opere, dei servizi e delle forniture.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

| Prestazioni/incarichi | | Percentuali | |
|--|--|-------------|-----|
| Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento RUP | RUP | 25% | 70% |
| | Collaboratori | | 30% |
| Programmazione della spesa (art. 21 del Codice degli appalti) | Referente unico | 2% | 70% |
| | Collaboratori | | 30% |
| Verifica preventivadei progetti | Responsabile | 8% | 70% |
| | Collaboratori | | 30% |
| Predisposizione e controllo delle procedure di gara | Responsabile | 5% | 60% |
| | Collaboratori | | 40% |
| Direzione dei lavori | Direttore dei lavori Collaboratori (coordinatore per la sicurezza, direttori operativi, ispettori di cantiere) | 45% | 70% |
| | | | 30% |
| Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali | Collaudatore | 15% | 70% |
| | Collaboratori | | 30% |
| TOTALE | | 100% | |

| FORNITURE E SERVIZI | | | |
|---|------------------------------------|-------------|-----|
| Prestazioni/incarichi | | Percentuali | |
| Funzioni di Responsabil e Unico del Procedimen to RUP | RUP | 35% | 70% |
| | Collaboratori e figure di supporto | | 30% |
| Programmazione della spesa (art. 21 del Codice degli appalti) | Referente unico | 2% | 70% |
| | Collaboratori | | 30% |
| Predisposizione e controllo delle procedure di gara | Responsabile | 15% | 60% |
| | Collaboratori | | 40% |
| Direzione dell'esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria, verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria | Direttore per l'esecuzione | 48% | 70% |
| | Collaboratori | | 20% |
| | Collaudatore | | 10% |
| TOTALE | | 100% | |

| FORNITURE E SERVIZI DI DURATA PLURIENNALE | | | |
|---|------------------------------------|-------------|-----|
| Prestazioni/incarichi primo anno | | Percentuali | |
| Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento RUP | RUP | 35% | 70% |
| | Collaboratori e figure di supporto | | 30% |
| Programmazione della spesa (art. 21 del Codice degli appalti) | Referente unico | 5% | 70% |
| | Collaboratori | | 30% |
| Predisposizione e controllo delle procedure di gara | Responsabile | 20% | 60% |
| | Collaboratori | | 40% |
| Direzione dell'esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria, verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria | Direttore per l'esecuzione | 40% | 70% |
| | Collaboratori | | 20% |
| | Collaudatore | | 10% |
| TOTALE | | 100% | |
| Prestazioni/incarichi anni successivi | | Percentuali | |
| Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento RUP | RUP | 45% | 70% |
| | Collaboratori e figure di supporto | | 30% |
| Direzione dell'esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria, verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria | Direttore per l'esecuzione | 55% | 40% |
| | Collaboratori | | 20% |
| | Collaudatore | | 40% |
| TOTALE | | 100% | |

Articolo 11 - (Erogazione delle somme e penalità)

- Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento da parte della funzione dirigenziale dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
- L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
- Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare, qualora si siano verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti responsabili delle funzioni/attività, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza dell'errore.
- Qualora si verificassero incrementi dei tempi si applicano le seguenti penali:
 - incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
- Qualora si verificassero incrementi di costi dovuti ad errori si applicano le seguenti penali:
 - incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
- Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
- Fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile di funzione dirigenziale contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
- Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12 - (Prestazioni professionali miste)

- Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno e in parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati, rimangono nel fondo e incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 13 - (Liquidazione dell'incentivo)

- Il responsabile di funzione dirigenziale, nell'atto con il quale individua i soggetti coinvolti, stabilisce, su proposta del responsabile del procedimento, le percentuali di attribuzione dell'incentivo in relazione alle funzioni/attività attribuite ai soggetti stessi.
- Ai fini della quantificazione e della liquidazione dell'incentivo, il responsabile del procedimento propone alla funzione dirigenziale l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - il responsabile di funzione dirigenziale dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

2) il responsabile di funzione dirigenziale assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- 1) il responsabile del procedimento documenta alla funzione dirigenziale lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro, del servizio e della, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- 2) il responsabile di funzione dirigenziale valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- 3) il responsabile di funzione dirigenziale assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- 1) il responsabile del procedimento documenta al responsabile di funzione dirigenziale l'esito positivo del collaudo, certificazione di regolare esecuzione, verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- 2) il responsabile di funzione dirigenziale valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- 3) il responsabile di funzione dirigenziale assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione dirigenziale di liquidazione degli incentivi è trasmessa dal responsabile di funzione dirigenziale al responsabile dell'ufficio del personale con l'attestazione:

- 1) delle attività assegnate e di quelle espletate da ciascun soggetto del gruppo di lavoro;
- 2) dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

Articolo 14 - *(Applicazione)*

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 18 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie e queste ultime siano state effettivamente rese disponibili nei relativi fondi per le risorse decentrate.

Articolo 15 - *(Disposizioni transitorie)*

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui alla Legge 109/94 e s.m.i.;

2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui al D.lgs 163/2006 e s.m.i.;

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

4. Per le funzioni tecniche inerenti la realizzazione e l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture, relativi ad interventi approvati successivamente alla data del 18 aprile 2016 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che, presentino -all'interno dei rispettivi quadri economici- specifiche voci di spesa relative all'incentivo o, comunque, ulteriori disponibilità finanziarie, si provvederà alla remunerazione degli incentivi tecnici, secondo le disposizioni contenute al precedente articolo 10 e seguenti.

Articolo 16 - *(Entrata in vigore e abrogazioni)*

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 16.01.2008, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.